

CONVENZIONE
TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
E
FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA
E
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, Partita IVA e Codice fiscale 00308780345, in persona del Rettore pro-tempore e rappresentante legale, Prof. Paolo Andrei, nato a Parma il 10 ottobre 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università di Parma, di seguito indicata come "Università"

l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Direzione Territoriale per l'Emilia Romagna e le Marche, con sede a Bologna, Via Marconi n. 43, Codice fiscale 97210890584, in persona del Direttore Territoriale, Dott. Marco Cutaia, nato a Roma il 24 settembre 1971, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito indicata come "Agenzia"

la FONDAZIONE COLLEGIO EUROPEO DI PARMA, con sede legale in Parma, Via Università n. 12, Partita IVA 02317230346, in persona del Presidente e rappresentante legale, Dott. Cesare Azzali, nato a Vigatto (Parma) il 13 febbraio 1954, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Fondazione Collegio Europeo, di seguito indicato come "Collegio Europeo",

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- l'Università ha per fini primari la promozione, l'elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, l'istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana;
- l'Agenzia, ente pubblico non economico istituita con D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300, esercita sul territorio, a garanzia della piena osservanza della normativa unionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, verifica e controlla scambi, produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, svolge attività di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura extratributaria e provvede altresì alla raccolta dei dati statistici per la redazione della bilancia commerciale;
- il Collegio Europeo, Istituto post-universitario specializzato in studi europei nel campo del diritto, dell'economia e delle politiche dell'Unione Europea, è da sempre impegnato nella realizzazione di percorsi formativi di eccellenza interdisciplinari e plurilingui tendenti a fornire a studenti, associazioni di categoria, rappresentanze, imprese ed altri gli strumenti e le competenze necessarie per seguire il processo di definizione e attuazione delle politiche dell'Unione europea;
- il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, in particolare l'art. 27, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, e che l'art. 66 consente agli Atenei, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, di svolgere attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione sia affidata, di norma, ai dipartimenti;
- la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in particolare l'art. 8, consente alle Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, di avvalersi,

secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;

- il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 ha per oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;
- la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 23, consente alle Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, di stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese;
- il Regolamento Didattico dell'Università, emanato con Decreto Rettorale n. 1417 del 30 giugno 2017, prevede che le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possano essere svolte, con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi, promuovendo inoltre un servizio di tutorato volto ad assistere gli studenti durante il percorso degli studi rendendoli attivamente partecipi del processo formativo anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con Decreto Rettorale n. 1506 del 26 giugno 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2019, successivamente modificato con Decreto Rettorale n. 1109 del 7 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 18 giugno 2021, contempla, tra i compiti dell'Ateneo:
 - lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica;

- la promozione e l'utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento nei corsi di studio, emanato con Decreto Rettorale n. 1035 del 2 maggio 2019, disciplina, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, i criteri, le modalità e le procedure con cui l'Università può stipulare contratti per attività di insegnamento per le esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;
- la partecipazione a tale iniziativa da parte dell'Università è coerente con le politiche e le strategie sancite dallo Statuto di Ateneo e che la spiccata vocazione a carattere innovativo dell'Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale ed al progresso civile della società in cui opera, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, nonché la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni;
- l'iniziativa in oggetto è finalizzata a sviluppare una collaborazione tra le Parti, con particolare riguardo alla promozione di attività formative e divulgative e allo svolgimento di attività di ricerca scientifica;
- l'Agenzia, quale Autorità doganale nazionale, ha la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, alle politiche dell'Unione e alla sicurezza dell'intera catena logistica, favorendo il rafforzamento della competitività sui mercati internazionali del sistema delle imprese;
- l'Agenzia, al fine di contribuire all'ulteriore sviluppo economico del territorio emiliano-romagnolo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa, pianifica, unitamente ad altri Enti ed Istituzioni, azioni, eventi e focus tematici che rendano agevole l'accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste dalla normativa di settore in attuazione delle politiche doganali dell'Unione Europea;
- il Collegio Europeo, anche allo scopo di favorire e ampliare le prospettive professionali degli studenti e consentire agli stessi di implementare competenze e aspirazioni riferite a un

ambito internazionale, ha sperimentato da tempo la conclusione di Convenzioni e/o Protocolli d'Intesa con Enti ed Istituzioni di diritto pubblico;

- il Collegio Europeo promuove una serie di *stage* presso enti, istituzioni e realtà del mondo imprenditoriale a livello locale, nazionale ed europeo allo scopo di favorire una diretta conoscenza delle competenze europee in Italia e in Europa;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Articolo 2 – Finalità

La presente Convenzione è volta a consolidare il rapporto di collaborazione fra le Parti, affinché le attività di ricerca e didattiche dell'Università e del Collegio Europeo e le attività istituzionali dell'Agenzia possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento alla promozione e alla diffusione delle tematiche riferite a dogane ed accise e alle politiche doganali dell'Unione Europea a tutti i livelli, in particolare quelli universitari e post-universitari, evidenziandone gli aspetti culturali, economici, formativi e occupazionali, con il coinvolgimento attivo di studenti italiani e stranieri, anche nell'ottica di contribuire all'ulteriore sviluppo del tessuto economico e produttivo regionale.

Le Parti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- rafforzare la rete di collaborazione territoriale dell'Ateneo e del Collegio con Istituzioni che operano in ambiti contigui valorizzando le rispettive competenze;
- rafforzare i rapporti esistenti su base progettuale;
- favorire meccanismi di scambio tra docenti dell'Ateneo e del Collegio e membri dell'Agenzia nell'ambito di attività didattica e di ricerca;
- offrire agli studenti dell'Università e del Collegio adeguate opportunità di formazione qualificanti con modalità che integrino le lezioni frontali, attraverso esperienze all'interno dell'Agenzia, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di formazione e tirocinio;

- offrire corsi e laboratori, nonché prodotti formativi postlaurea aperti anche al mercato nelle materie trattate dall’Agenzia;
- potenziare il confronto interculturale con il coinvolgimento degli studenti stranieri presenti a Parma;
- formare un pubblico più consapevole del valore delle attività svolte dall’Agenzia, anche tramite il rafforzamento del profilo culturale;
- assicurare un’azione sinergica nel sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione, mediante l’interazione degli strumenti conoscitivi e il raccordo tra il punto di vista del mondo accademico, dell’Agenzia e delle imprese;

Articolo 3 – Oggetto

La presente Convenzione costituisce il quadro generale di riferimento dei progetti e delle attività che le Parti intendono sviluppare congiuntamente.

Fin d’ora le Parti si impegnano a collaborare per organizzare, nel corso dell’anno accademico 2022/2023, almeno un laboratorio sui temi delle dogane per gli studenti dell’Università, in particolare nell’ambito dei corsi di studio attivati dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Le Parti, inoltre, si impegnano a collaborare reciprocamente e a titolo gratuito, compatibilmente con i rispettivi impegni istituzionali, nell’attività di insegnamento presso le reciproche strutture; l’accesso all’insegnamento presso l’Università è regolato dalla normativa vigente in materia.

Ulteriori collaborazioni potranno riguardare, compatibilmente con le risorse umane disponibili, attività di collaborazione scientifica, attività di supporto alla didattica e di divulgazione, attività di ricerca, consulenza e/o formazione universitaria e postlaurea, scambi culturali e formativi, realizzazione di tirocini, stage, tesi o qualsiasi altra attività volta ad una migliore realizzazione dei propri compiti istituzionali.

Art. 4 – Collaborazione scientifica

Le Parti avranno facoltà di collaborare negli ambiti precedentemente richiamati mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici di approfondimento scientifico, di divulgazione e comunicazione e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Art. 5 – Supporto alla didattica

L’Agenzia avrà facoltà di offrire, compatibilmente con le risorse umane disponibili, supporto alle attività formative erogate dal Collegio e dall’Università, con particolare riferimento al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Tali attività formative potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, nonché lo svolgimento di esercitazioni, l’organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari.

In tale contesto le Parti potranno realizzare:

- programmi di tirocinio curriculare per gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali al cui interno si sviluppino conoscenze e competenze coerenti con la missione, i fini istituzionali e gli indirizzi dell’Agenzia;
- laboratori condotti congiuntamente dal personale dell’Agenzia e dal personale docente dei corsi di studio interessati;
- eventuale attività didattica e di formazione, anche postlaurea, da parte del personale dell’Agenzia.

Art. 6 – Referenti

L’Università, il Collegio e l’Agenzia indicano quali referenti per le attività contemplate dalla presente Convenzione, rispettivamente, la prof.ssa Emanuela Maio, il prof. Alfredo Alessandrini e il Dott. Pieremilio Araldi. I suddetti referenti hanno il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 7 – Obblighi delle Parti

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, in accordo con la normativa vigente, la riservatezza e la segretezza per le attività non divulgabili, nonché quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2.

Le Parti si impegnano a condurre le attività concordate nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.

Il personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell’altra Parte, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di normative, regolamenti e discipline della Parte ospitante.

Le Parti, in particolare, si impegnano a mettere a disposizione materiali, attrezzature e personale occorrenti per l'attuazione delle attività di comune interesse, secondo le modalità ritenute adeguate al raggiungimento dei comuni obiettivi, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché i regolamenti interni delle Amministrazioni di appartenenza, e a consentire lo svolgimento delle attività connesse ai corsi di aggiornamento e formazione presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate, con il coinvolgimento del personale operante in tali strutture o di consulenti ed esperti qualificati, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi per le Parti.

Art. 8 – Utilizzazione dei risultati

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione saranno regolati da specifici accordi scritti.

In ogni caso le Parti stabiliscono, quale principio generale, di condividere i risultati delle ricerche e di pubblicarli congiuntamente, fatti salvi accordi specifici.

Art. 9 – Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a non utilizzare l'una il nome, il logo e/o i marchi dell'altra, fatti salvi specifici accordi scritti.

Le Parti si obbligano a non utilizzare in alcun modo i nomi, i marchi e i loghi di controparte dopo la cessazione della presente Convenzione.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

L'Università e il Collegio garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale strutturato impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Qualora l'Università e il Collegio dovessero riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle attività suddette, usufruisce delle tutele antiinfortunistiche previste dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Art. 11 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008; ciò, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale a vario titolo coinvolto nelle attività come sopra specificate presso le strutture dell’Agenzia, del Collegio e dell’Università.

Al riguardo, quando il personale di una delle Parti si rechi presso la sede di un’altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, con esclusione della sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, il personale del Collegio nonché il personale dell’Agenzia, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 12 – Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 13 – Durata

La presente Convenzione avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo entro tre mesi dal termine per una durata identica o superiore tramite reciproca comunicazione scritta con cui si manifesti la volontà di proseguire nella collaborazione.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione.

È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa riassuntiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 14 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare a terzi dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della

Convenzione. Ogni documento, informazione tecnica, scientifica e/o amministrativa sulle attività svolte resta di esclusiva proprietà delle singole parti, le quali reciprocamente si impegnano a garantirne la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto e ad utilizzarle esclusivamente per le finalità oggetto della presente Convenzione.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 16 – Recesso o scioglimento

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, fin d'ora, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 17 – Incompatibilità

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 18 – Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie o vertenze derivanti dalla presente convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Parma in via esclusiva.

Art. 19 – Registrazione, bollo e sottoscrizione digitale

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

Articolo 20 – Norma di rinvio

Per quanto non specificamente indicato nella presente Convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Università degli Studi di Parma

Il Rettore

Paolo Andrei

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Il Direttore Territoriale

Marco Cutaia

Fondazione del Collegio Europeo

Il Presidente

Cesare Azzali

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.